



TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione Civile

Ufficio Volontaria Giurisdizione

Il Giudice, dott.ssa Anna Loredana Ciulla,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2024, ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la proposta di modifica dell'accordo di composizione della crisi depositato dall'avv. Marco Sabato nell'interesse dei debitori Urso Maria e Pace Roberto;

considerato che i coniugi hanno chiesto di modificare l'accordo di ristrutturazione del debito, già omologato in data 02.07.2017, rappresentando l'impossibilità dell'esecuzione dell'accordo originario per via della eccessiva lunghezza del piano di pagamento che, a posteriori e alla luce della giurisprudenza di settore, gli stessi ritengono di durata tale da frustare gli obiettivi di *fresh restart* propri della L.3/2012; in subordine, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio;

considerato che ai sensi dell'art. 13 comma 4ter L. 3/2012 *“quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta...”*;

rilevato che i creditori sono stati ritualmente avvisati a mezzo Pec della proposta di modifica dell'accordo di composizione della crisi;

viste le osservazioni formulate dai creditori chirografari SIGLA S.R.L, CONDOMINIO TRAPANI 83 e FIDES S.P.A.;

letta la relazione sul voto depositata dal Gestore della Crisi Avv. Fabrizio Mattarella;

rilevato che è stata raggiunta una percentuale di voti favorevoli pari al 78,57% del ceto creditorio, anche per effetto del meccanismo di silenzio-assenso previsto dall'art. 11 L. 3/2012;

considerato, altresì, che all'udienza del 06.03.2024, il creditore CONDOMINIO TRAPANI 83, ha chiarito che la propria nota di dissenso era dovuta ad un fraintendimento afferente la percentuale offerta con il nuovo piano rimodulato (in forza della quale avrebbe dovuto restituire parte di quanto già incassato in esecuzione del vecchio piano) e che alla luce dei chiarimenti resi dal ricorrente e dal gestore della Crisi, che hanno chiarito che la rimodulazione dell'accordo attiene esclusivamente l'esposizione debitoria ancora gravante sulla parte con salvezza delle somme già incamerate dai creditori in forza dell'accordo precedentemente vigente;



rilevato che alla luce di tali chiarimenti anche tale creditore ha espresso in udienza parere favorevole alla proposta modificata;

rilevato, dunque, che è stata raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge ai fini dell'omologazione della proposta modificata, superiore al sessanta per cento dei crediti;

rilevato che la massa debitoria complessiva a carico dei coniugi oggetto della presente procedura, ammonta ad euro 235.140,47;

rilevato che la parte istante ha effettuato versamenti pari ad euro 22.290,30 come da rendiconti al 31.12.2022 depositati telematicamente dal precedente Gestore Avv. Maria Pia Maltese, e che il piano prevede, altresì, il versamento della ulteriore somma di euro 12.954,00 (pari ad euro 254,00 per 51 mensilità) a titolo di delega per cessione del quinto dello stipendio, per un importo complessivo pari ad euro 35.244,30;

rilevato che, sulla scorta dell'accordo come modificato, a far data dell'emettendo decreto di omologa del nuovo accordo, i ricorrenti verseranno mensilmente la somma di euro 200,00, oltre la delega per cessione del quinto sopra richiamata, per ulteriori 72 mensilità (6 anni);

considerato, rispetto all'alternativa liquidatoria, che il valore del compendio immobiliare appartenente ai ricorrenti, stimato complessivamente in euro 83.200,00 (cfr. perizia giurata depositata in data 28.4.2023), risulterebbe già alla prima vendita ridotto del 25% e che da tale importo occorrerebbe detrarre altresì le spese di procedura, con ciò determinando il recupero di somme inferiori rispetto a quelle messe a disposizione dai ricorrenti con il piano;

ritenuto, conseguentemente, che il piano proposto appare maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria;

rilevato che persiste il requisito della meritevolezza, attesa l'assenza di colpa grave o di malafede relativamente alla sopravvenuta impossibilità di esecuzione dell'accordo;

rilevato che il Gestore della Crisi ha attestato che l'accordo, come rimodulato, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti;

ritenuto doversi invitare il gestore della crisi a rimodulare gli accantonamenti riguardanti i compensi in favore dell'OCC sulla base del nuovo attivo realizzato dalla procedura, significativamente più basso di quello previsto nell'accordo precedente e in applicazione dei parametri di cui all'art. 16 del DM 24.09.2014 n. 202 e al D.M. 25.01.2012, n. 30 (il comma 5 del medesimo art. 16 D.M. 202 del 2014 prevede espressamente che l'ammontare complessivo dei compensi non può essere superiore al 10% di quanto è attribuito ai creditori nel caso di passivo inferiore ad € 1.000.000);

ritenuto, dunque, potersi omologare la proposta di modifica dell'accordo;

visti gli art. 10, 11, 12 e 13 comma 4-ter della Legge 3/2012;

OMOLOGA



la modifica dell'accordo di composizione della crisi proposta da Urso Maria e Pace Roberto, come esposto nella relazione del Gestore della Crisi, avv. Fabrizio Mattarella;

riserva all'esito della integrale esecuzione del piano - anche al fine di valutare la diligenza impiegata - la liquidazione dei compensi in favore dell'OCC relativamente alla fase esecutiva del piano, con la conseguenza che gli importi indicati nel piano come da destinarsi all'OCC per la detta fase esecutiva potranno essere esclusivamente accantonati dovendosi attendere per il loro prelevamento il decreto di liquidazione del giudice.

DISPONE che il gestore della crisi provveda a riparametrare gli accantonamenti riguardanti i compensi in favore dell'OCC alla luce del nuovo attivo realizzato, destinando le somme eccedenti ai creditori secondo i rispettivi privilegi;

RAMMENTA che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 L. 3/12, dalla data dell'omologazione, l'accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è pubblicato il decreto di omologa e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata;

pone a carico dell'OCC l'obbligo di dare seguito agli adempimenti prescritti dall'art. 13 comma 2 L. 3 del 2012.

MANDA alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale mediante adozione di ogni cautela utile alla tutela del diritto alla riservatezza.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Trapani, 06.03.2024

IL GIUDICE

Dott.ssa Anna Loredana Ciulla

